

## INTERVENTO ORDINE DEGLI INGEGNERI



Presidente dell'Ordine degli Ingegneri Cosimo Pescatore

Il CORRETTIVO APPALTI apporta modifiche al comma 1, dell'articolo 215 del Codice per circoscrivere l'operatività dei COLLEGI CONSULTIVI TECNICI, chiarendo che essi debbano essere obbligatoriamente istituiti solo per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, escludendone, pertanto, l'istituzione obbligatoria per tutti i contratti di forniture e servizi, in relazione ai quali, l'eventuale attivazione viene rimessa alla esclusiva volontà delle parti.

Dobbiamo però ricordare che le soglie di rilevanza europea riguardano solo appalti superiori a 5.538.000 € per i lavori, 143.000 € per servizi e forniture, e 5.538.000 € per le concessioni.

Il CCT è un organo tecnico che rappresenta il punto di incontro tra le stazioni appaltanti e gli interessi delle imprese. Esso ha una funzione preventiva di risoluzione di tutte le controversie e le dispute che possano rallentare o compromettere l'iter realizzativo dell'opera pubblica o comunque influire sulla regolare esecuzione dei lavori, ivi comprese quelle che possono generare o hanno generato riserve.

Critichiamo quindi la modifica effettuata che riduce fortemente il campo di utilizzo di questo importante organo tecnico, in quanto rimarranno in essere, e questo avviene in particolare dopo il completamento delle opere, tutti in contenziosi tra le imprese e la pubblica amministrazione, continuando a permanere, anni e anni dopo la chiusura dell'appalto, l'incognita della ricerca di fondi per spese fuori bilancio impreviste.

Per quanto riguarda poi l'EQUO COMPENSO rivendichiamo la battaglia che il CNI consiglio nazionale ingegneri ha fatto nei mesi precedenti all'applicazione della nuova norma.

I ribassi operati nel passato avevano dilapidato e ridicolizzato la figura e le competenze dell'ingegnere.

L'abolizione della "vincolabilità" del sistema tariffario abrogato e sostituito dal principio della "libera contrattazione" fra le parti (con la sostituzione della predeterminazione pubblicistica del compenso in favore di una disciplina regolata dal mercato) non rendeva giustizia, non garantendo che il compenso così determinato restasse rispondente "in ogni caso" ai criteri della "importanza dell'opera" e del "decoro della professione" (art. 2233 c.c.) e comunque proporzionato alla "quantità e qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale" (art. 35 e 36 della Costituzione).

